



CITTA' DI CANELLI

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile alle ore 19:00 in CANELLI, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale "Sala Invernizzi" quale effetto della convocazione disposta dal Presidente, si è regolarmente riunito il Consiglio Comunale in seduta in seduta pubblica di prima convocazione. La seduta avviene in presenza indossando la prescritta mascherina e rispettando le distanze previste durante l'emergenza Covid-19.

Previo appello nominativo effettuato dal Segretario Generale, alle ore 19:18 sono risultati presenti i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente		Presente
LANZAVECCHIA PAOLO	Sì	BALESTRIERI FRANCESCA	Sì
CORINO ANGELICA	Sì	CAPRA ALESSANDRO	Sì
GANDOLFO PAOLO ERMINIO	Sì	BENE MARTINA	No Giustificato
BOCCHINO GIOVANNI	Sì	STROPPIANA MAURO	Sì
BASSO RAFFAELLA	Sì	NEGRO ALESSANDRO	Sì
CECCONATO FIRMINO	Sì	GIOVINE ROBERTA ROSA	Sì
GIBELLI SILVIA	Sì	FOGLIATI FAUSTO	No Giustificato
BAGNULO FRANCA	No Giustificato	SALSI ENRICO	Sì
GABUSI MARCO	Sì		
		Presenti:	14
		Assenti:	3

Preliminarmente, secondo le previsioni di cui alle modalità operative per la gestione della verifica del possesso e validità della certificazione verde Covid-19 rilasciate dal Segretario Generale, i presenti vengono sottoposti a verifica del Green Pass.

Stante l'esito positivo delle verifiche, tutti vengono ammessi alla seduta.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale AVV. MICHELA PARISI FERRONI coadiuvato per la registrazione dalla sig.ra Luisella Ghione, dipendente del Comune di Canelli.

Sono altresì presenti il Responsabile del Settore 2 "Finanze" e il Responsabile del Settore 5 "Tecnico".

Il Presidente del Consiglio CORINO ANGELICA, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, invita i Consiglieri presenti a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Preliminarmente il Presidente del Consiglio propone di trattare gli argomenti di cui ai punti n. 4, 5, 6, 7, e 8 dell'o.d.g. in unica soluzione.

Chiariti gli aspetti sulla durata e il numero degli interventi consentiti, i Consiglieri presenti acconsentono al suggerimento operativo del Presidente.

Durante la discussione,

- alle ore 20:28 si allontana il Consigliere Gabusi
- alle ore 22:05 si allontana il Consigliere Negro;

Durante la votazione dei punti 4, 5, 6, 7, e 8 dell'o.d.g. sono pertanto presenti 12 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Rilevato come tutte le aliquote e le detrazioni menzionate decorrono dal 1 Gennaio 2022;

Richiamato il verbale di comunicazione G.C. n. 235/2021 del 26.10.2021 con il quale la Giunta Comunale ha inteso confermare, per quanto di competenza, diritti, indennità di funzione, canoni, tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nei termini già in vigore nel 2021 e invitare il Consiglio Comunale ad esprimersi analogamente per quanto riguarda le aliquote IMU, l'addizionale comunale IRPEF e le tariffe di competenza;

Ritenuto di condividere l'intenzione della Giunta Comunale già manifestata con l'atto citato;

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 dell'art. 1 della citata L. 160/2019 conferma la riserva allo stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo

“d”, ad eccezione dei “d/10”, riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “d”, che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il comma 751 della legge n. 160/2019 prevede l'esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che al comma 743 dell'art. 1 prevede, solo per il 2022, che l'Imu dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia, sarà ridotta al 37,5%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i comuni che avevano applicato la maggiorazione tasi, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 756 della richiamata normativa che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito come l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e come un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduca a ritenere che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU debba avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

Sentito l'intervento del Sindaco e preso atto delle seguenti eccezioni di legge:

- applicazione del comma 751 della legge n. 160/2019 che prevede l'esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- applicazione comma 743 dell'art. 1 L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che prevede, solo per il 2022, la riduzione al 37,5% dell'aliquota Imu dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2020 del 25 giugno 2020;

Considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e il permanere delle gravi criticità che incideranno in misura sostanziale sulle prospettive economiche future, si ritiene di non aumentare le aliquote IMU per l'anno 2022, confermando quindi le aliquote in vigore nell'anno 2021;

Ribadito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- il D.U.P. per il periodo 2021/2023 approvato con deliberazione C.C. n. 10/2021 del 01.04.2021;
- il D.U.P. per il periodo 2022/2024 approvato con deliberazione G.C. 118/2021 n.30.07.2021 e la successiva presa d'atto del Consiglio Comunale con deliberazione n. 34/2021 del 29.09.2021;
- il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione C.C. n. 11/2021 del 01.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi dal Responsabile del Settore 2 Finanze ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. 267/00;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto la parola;

Udite le risposte tecniche del Responsabile del Settore 2 "Finanze";

Dato atto che tutti gli interventi risultano riportati in forma riassuntiva nel verbale dell'adunanza consiliare ed integralmente conservati su supporto cd versati agli atti;

Presenti alla votazione n. 12 Consiglieri

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Stroppiana e Giovine) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di confermare per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2022, ferma restando l'applicazione del comma 751 della legge n. 160/2019 che prevede l'esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022, le seguenti aliquote:

Descrizione	Aliquota IMU (%)	di cui allo Stato
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 A/8 A/9 E PERTINENZE	0,6	
ALTRI FABBRICATI	1,03	
PENSIONATI ESTERI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA	0,39	
FABBRICATI BENI MERCE	0,0	
FABBRICATI D (ESCLUSI D5,D8,D10)	1,03	0,76
FABBRICATI D5	1,06	0,76
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE D10	0,1	
FABBRICATI PER ATTIVITA' COMMERCIALI D8	1,06	0,76
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SUPERMERCATI	1,06	
TERRENI AGRICOLI (non condotti e non posseduti da C.D. o IAP)	0,83	
AREE FABBRICABILI	0,98	

dando atto delle seguenti eccezioni di legge:

- applicazione del comma 751 della legge n. 160/2019 che prevede l'esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- applicazione comma 743 dell'art. 1 L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che prevede, solo per il 2022, la riduzione al 37,5% dell'aliquota Imu dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

di disporre l'invio nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la prevista pubblicazione affinché sia conferita efficacia alla medesima;

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2022 del 21/04/2022.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CORINO ANGELICA*

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. MICHELA PARISI FERRONI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate